

GR_GERICHTE PVG 2006 33 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2006_33

FR: GR_GERICHTE PVG 2006 33 du 14 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2006 33 del 14 febbraio 2026

Erwägungen

E. 50

% avrebbe pertanto dovuto conoscere le conseguenze di tale attività sul computo dell'indennità giornaliera. Tale dato di fatto doveva però a maggior ragione essere a conoscenza degli organi AD e l'assicurata poteva in perfetta buona fede ritenere che fosse stato tenuto in debita considerazione nell'ambito dell'esame del diritto a prestazioni. Sulla domanda relativa alle indennità giornaliere speciali del 22 aprile 2006, l'istante indicava chiaramente di essere occupata al 50 % in qualità di impiegata d'ufficio e di essere disoccupata in ragione del restante 50 %. Giustamente, l'ufficio convenuto era pertanto tenuto non solo a conoscere la realizzazione di un guadagno intermedio, ma anche a tenerlo in considerazione nell'esame del diritto a prestazioni e successivamente nella redazione della decisione del 26 aprile 2006. Non è infatti difendibile che alla petente venisse riconosciuto teoricamente un diritto a 90 indennità giornaliere quando doveva per l'autorità essere palese la contraddizione intrinseca tra il numero di indennità riconosciute e la fissazione di un periodo di erogazione di soli quattro mesi. d) La decisione amministrativa, intesa come un atto imperio individuale che si rivolge al privato e che regola in modo obbligatorio e vincolante un rapporto giuridico concreto di diritto amministrativo (PTA 1991 no. 76), deve necessariamente tenere in giusta considerazione la concreta situazione dell'amministrata. Da

13/33 Verfahren PVG 2006 142 quest'ultima non si può infatti pretendere che interpreti una decisione ad essa rivolta in un senso fundamentalmente diverso da quello che il provvedimento sembra significare (in casu: diritto solo a 21–30 indennità giornaliere considerato il termine di quattro mesi). L'interpretazione della decisione fatta dall'istante è in queste circostanze del tutto comprensibile e corrisponde all'interpretazione che qualsiasi persona nella stessa situazione avrebbe potuto fare. Per questo la vera portata del provvedimento poteva apparire alla ricorrente solo con la richiesta dei dati sul guadagno intermedio e dopo essere stata informata del computo di questo in riduzione del diritto alle indennità giornaliere. Avendo a quel punto reagito immediatamente, all'istante doveva essere concessa la proroga del termine d'opposizione e l'ufficio convenuto era tenuto a trattare materialmente la richiesta dell'assicurata. S 06 86 Sentenza del 30 novembre 2006

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.